

Flessibilità organizzativa – quadrimestre

**La nostra scuola secondaria ha stabilito la suddivisione dell'anno in trimestre-pentamestre. Qual è la norma che legittima questa decisione?**

Già il [D.L.vo 297/94 all'art. 74](#) comma 4 aveva disposto: *“L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi”*.

Poi il [DPR 275/99](#) ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche l'autonomia organizzativa (art. 5) e didattica (art. 4) secondo quanto già previsto all'art. 21 comma 8 della [L 59/97](#), improntata a criteri di flessibilità. In particolare si legge all'art.4 (Autonomia didattica) comma 2: *“Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono”*.

[Torna all'indice](#)